

**D.Lgs 150/2015 e Circolare MLPS n. 34 del 23.12.2015. Stato di disoccupazione.  
Indicazioni ai Centri per l'impiego regionali a seguito del D.lgs 185/2016.**

Le novità introdotte dai decreti attuativi della L. 183/2014 (c.d. Jobs Act), ed in particolare dal D.Lgs. n. 150/2015 in tema di servizi per l'impiego e stato di disoccupazione, dal D.Lgs. n. 22/2015 in tema di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e dal D.Lgs. n. 151/2015 in tema di collocamento mirato, nonché dal D.lgs. 185/2016 sono notevoli e superano quanto disposto dagli "Indirizzi per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego del D.Lgs. n. 181/2000 e s.m.i." di cui alla D.G.R. n. 1498/2013.

Detti indirizzi vengono pertanto considerati non più applicabili nelle parti non compatibili con le novità introdotte dai decreti attuativi di cui alla L. n. 183/2014.

La Circolare del MLPS n. 34/2015 chiarisce alcuni aspetti rendendoli immediatamente applicabili, altre interpretazioni sono fornite dalla nota del MLPS prot. 3374 del 04/03/2016, mentre per l'attuazione di altri è necessario l'emanazione del Decreto Ministeriale previsto dall'art. 2, del D.Lgs. n. 150/2015 e della piena operatività di ANPAL.

L'art. 19, del D.Lgs. n. 150/2015, così come modificato dal D.Lgs. 185/2016, stabilisce che sono considerati disoccupati "i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego".

I riferimenti contenuti nelle varie norme allo stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, c. 2, lettera c), del D.Lgs. n. 181/2000, così come previsto all'art. 19, c. 2, del D.Lgs. 150/2015, si intendono riferiti alla definizione sopra riportata.

Lo stato di disoccupazione viene sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.

Le dichiarazioni di immediata disponibilità (DID) potranno essere rilasciate da remoto al portale ANPAL ovvero al portale regionale "Lavoro per te". I Servizi per l'impiego regionali provvedono ad installare apposite postazioni che consentono all'utente di connettersi ai portali sopra indicati e rilasciare la DID qualora ciò non sia stato effettuato da remoto.

La domanda di NASpl, DIS-COLL e nonché di ASpl e l'indennità di mobilità, resa dall'interessato all'INPS, equivale, secondo quanto previsto dall'art. 21, del D.Lgs. n. 150/2015 a dichiarazione di immediata disponibilità e sarà messa a disposizione dei sistemi regionali dall'INPS attraverso il canale di cooperazione applicativa. Pertanto non va resa una nuova DID ai CPI nelle modalità sopra espone.

Possono rendere la DID soggetti privi di impiego che hanno assolto l'obbligo scolastico; per i

minori, la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro viene sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale.

Possono rendere la DID soggetti extracomunitari privi di impiego in regola con il permesso di soggiorno.

Possono rendere la DID anche i lavoratori dipendenti dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso, in quanto lavoratori "a rischio di disoccupazione". A tal fine il SIUL sarà modificato per registrare la DID resa da tali soggetti.

A seguito delle novità introdotte dall'art. 19, c.1, del D.Lgs. n. 150/2015, non possono più rendere la DID i soggetti che prestano un'attività di lavoro subordinato o che svolgono un'attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalle quali derivi un reddito non superiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione, dichiarazione che al contrario era consentita dalla precedente normativa.

Con nota prot. 3374 del 04/03/2016, il MLPS chiarisce che:

- un titolare di partita iva non movimentata negli ultimi 12 mesi è di fatto considerato privo d'impiego ai sensi dell'art. 19 c. 1 e pertanto può presentare la DID, mantenendo successivamente ad essa lo stato di disoccupazione, fermo restando l'obbligo di comunicazione al CPI di eventuali variazioni di tale condizione;
- un lavoratore titolare di un contratto di lavoro intermittente che autocertifichi che non sta effettuando prestazioni lavorative può presentare la DID e dovrà poi anche comunicare autocertificando i periodi di lavoro effettivamente svolti al CPI competente ai fini della sospensione nelle giornate in cui risulti occupato.

Le comunicazioni di cui sopra vanno effettuate al CPI competente entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento.

Inoltre non influiscono sullo stato di disoccupazione tutte le attività che non costituiscono un rapporto di lavoro (tirocini, borse lavoro, lavori di pubblica utilità) e i lavori occasionali di tipo accessorio (retribuiti con i cosiddetti voucher).

Lo stato di disoccupazione costituisce il requisito necessario per avere accesso alla NASPI e all'ASDI (articoli 3 e 16, del D.Lgs. n. 22/2015), alla DIS – COLL (art. 15, del D.Lgs. n. 22/2015), oltre che per l'iscrizione nell'elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato (art. 8, L. n. 68/1999, così come modificata dal D.Lgs. n. 151/2015).

Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone disoccupate evitando, in particolare, i disincentivi legati alla perdita immediata dei benefici connessi allo stato di disoccupazione, l'art. 9, c. 2 del D.Lgs. n. 22/2015, prevede che il lavoratore il quale durante il periodo in cui percepisce la NASPI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione. Con

specifico riguardo allo stato di disoccupazione anche il percettore di NASpl verrà sospeso dallo stato di disoccupazione in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi o perderà il medesimo in caso di rapporto di lavoro superiore ai sei mesi.

Lo stato di disoccupazione costituisce il requisito necessario anche per l'iscrizione nell'elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato (art. 8, L. n. 68/1999, così come modificata dal D.Lgs. n. 151/2015). L'art. 18, c. 3, del D.Lgs. n. 150/2015 prevede che le norme del Capo II si applicano al collocamento dei disabili, di cui alla L. n. 68/1999, "in quanto compatibili" – la persona priva di impiego, che dichiara la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, si iscrive nell'elenco del collocamento mirato dove ha la residenza; può, comunque, successivamente iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto.

La Circolare del MLPS, n. 34/2015 ha previsto, in analogia a quanto stabilito per i percettori di NASpl dal Dlgs 22/2015, l'iscrizione e la permanenza nell'elenco del collocamento mirato in caso di:

- instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (euro 8.000);
- svolgimento di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13, del Testo unico delle imposte sui redditi (euro 4.800).

L'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione e la cui durata sia inferiore o pari a sei mesi determina la sospensione dell'iscrizione all'elenco del collocamento mirato per tutta la durata del rapporto di lavoro; nell'ipotesi in cui tale rapporto ecceda i 6 mesi ne comporta la cancellazione da tale lista.

Il SIUL verrà adeguato recependo tali modifiche per la gestione degli stati di disoccupazione ed iscrizione nell'elenco del collocamento mirato anche ai fini del ricalcolo degli stati occupazionali verificando quanti dei soggetti che risultano iscritti e si trovano in tale condizione e hanno in essere un contratto la cui durata non ecceda i 6 mesi – per i quali lo stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19, del D.Lgs. n. 150/2015 viene sospeso – e quanti invece non rientrerebbero in tale casistica e, avendo in essere un contratto di durata superiore a 6 mesi, vengono cancellati. Chi invece ha reso la DID ai sensi della precedente normativa e risulta privo di attività lavorativa, subordinata, autonoma o parasubordinata, mantiene lo stato di disoccupazione anche ai sensi dell'art. 19 c.1 del Dlgs 150/2015.

In attesa di indicazioni in merito dal MLPS e di decisioni concordate a livello di Coordinamento delle Regioni, la posizione dei soggetti che avevano reso la DID ai sensi della precedente normativa impegnati in attività lavorative che ai sensi della stessa consentivano il mantenimento dello stato di disoccupazione, con la DGR 133/2016 era stata congelata paragonandoli di fatto ai sospesi dalla disoccupazione, categoria a cui avrebbero potuto

appartenere.

Preso atto che il Dlgs 185/2016 non ha modificato la disciplina dello stato di disoccupazione non reintroducendo, come invece si era ipotizzato, la conservazione dello stato di disoccupazione in caso dello svolgimento di lavori con reddito al di sotto della no tax area, nella riunione del Coordinamento tecnico del 19 ottobre 2016, le amministrazioni regionali hanno condiviso la necessità di assicurare un'integrale applicazione della disciplina nazionale dello stato di disoccupazione, in modo da assicurare su tutto il territorio un'uniformità dei comportamenti amministrativi dei servizi per l'impiego nei confronti dei cittadini, con una gestione omogenea dello stato di disoccupazione. A tal fine hanno condiviso una data univoca, a partire dalla quale operare la messa in ordine degli archivi, procedendo alle necessarie cancellazioni/riconduzioni ad altri ambiti degli utenti presenti presso il data base dei servizi. La data individuata è del 10 novembre 2016; pertanto, in tale giorno e con effetti a decorrere dal medesimo, le amministrazioni regionali si sono impegnate a procedere agli interventi di sistema necessari. Tali interventi seguono le indicazioni della nota Ministeriale prot. 3374 del 04/03/2016 riguardante "Richiesta di chiarimenti e indicazioni operative sulla normativa in materia di stato di disoccupazione – DLgs. 150/2015".

Alla luce di ciò, tenuto conto che i titolari di rapporti di lavoro da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione sono censiti in SIUL come A212 "precario" o B2 "Occupato in mobilità a TD":

- Tutti coloro che al 10.11.16 sono nella condizione censita in SIUL come A212 "precario", B2 "Occupato in mobilità a TD" e B1 "IN SOSPENSIONE D'ANZIANITA' (T.D.)" ed hanno in essere un contratto di lavoro parasubordinato perdono lo stato di disoccupazione essendo occupati ma rimanendo comunque individuabili negli archivi. Dovranno ripresentare una nuova DID, se interessati, una volta terminato il rapporto in essere.
- Tutti coloro che al 10.11.16 sono nella condizione censita in SIUL come A212 "precario" o B2 "Occupato in mobilità a TD" ed hanno in essere un contratto di lavoro di tipo subordinato di durata superiore ai sei mesi perdono lo stato di disoccupazione essendo occupati ma rimanendo comunque individuabili negli archivi. Dovranno ripresentare una nuova DID, se interessati, una volta terminato il rapporto in essere.
- Tutti coloro che al 10.11.16 sono nella condizione censita in SIUL come A212 "precario" o B2 "Occupato in mobilità a TD" ed hanno in essere un contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore ai sei mesi vengono classificati come B1 "IN SOSPENSIONE D'ANZIANITA' (T.D.)" e gli viene congelata l'anzianità della disoccupazione alla data di inizio del rapporto di lavoro. Tornerà ad essere A21 DISOCCUPATO una volta terminato il rapporto di lavoro e da tale data inizierà a decorrere l'anzianità senza dover rendere una nuova DID.
- Tutti coloro che al 10.11.16 sono nella condizione censita in SIUL come A21 DISOCCUPATO o A213 IN WORK EXPERIENCE ma hanno avuto periodi iniziati successivamente al 23.09.2015 nella condizione censita in SIUL come A212 "precario" o

B2 "Occupato in mobilità a TD", se tali periodi non hanno ecceduto i 6 mesi vengono ricondotti B1 "IN SOSPENSIONE D'ANZIANITA' (T.D.)" e gli viene decurtata l'anzianità della disoccupazione risultante in SIUL al 10 novembre 2016 di tale periodo di lavoro. Se invece tali periodi eccedono i 6 mesi, ovvero se si è trattato di rapporti parasubordinati (a prescindere dalla durata), i lavoratori perdono lo stato di disoccupazione per tale periodo e - dato che il sistema ha sospeso la loro condizione sulla base della DGR 133/2016 - gli viene d'ufficio riconosciuta una nuova DID il giorno successivo al termine del rapporto di lavoro e da tale data inizia a decorrere l'anzianità; il patto di servizio viene adeguato informaticamente di conseguenza.

- Nell'ipotesi di contratto di lavoro superiore a sei mesi con reddito inferiore a 8.000 euro (o 4.800 euro in caso di attività autonoma) o un rapporto parasubordinato a prescindere dalla durata, stipulato prima del 24/9/2015, il soggetto mantiene l'anzianità di disoccupazione fino al 23/9/2015. Dal 24/09/2015, decade dallo stato di disoccupazione fino al giorno del termine del rapporto di lavoro in essere. Dato che il sistema ha sospeso la loro condizione sulla base della DGR 133/2016, a tali soggetti viene d'ufficio riconosciuta una DID il giorno successivo al termine del rapporto di lavoro e da tale data inizia a decorrere l'anzianità; il patto di servizio viene adeguato informaticamente di conseguenza.
- Se il soggetto era iscritto prima del 24/9 senza rapporti di lavoro, mantenendo tale status anche dopo il 24/9, non vi sarà soluzione di continuità rispetto al pregresso, con contestuale maturazione dell'anzianità di disoccupazione a far data dall'iscrizione. Il soggetto non deve effettuare una nuova DID.
- Se il soggetto si è iscritto successivamente al 24/9, laddove abbia un successivo rapporto di lavoro di durata inferiore a sei mesi, lo stato di disoccupazione è sospeso dalla data di sottoscrizione del contratto, fino alla sua scadenza.

I Centri per l'impiego daranno massima comunicazione di ciò con particolare riguardo ai soggetti interessati. Non essendo stata terminata l'operazione di allineamento del sistema informativo entro 10.11.2016, la data in cui verranno completate le operazioni dovrà considerarsi come data da cui decorrono gli effetti.

Con riferimento, infine, all'istituto della sospensione, si chiarisce che una volta che ad un soggetto che abbia rilasciato la DID sia attribuita una C.O. (a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro) verrà di default prevista la sospensione dello stato di disoccupazione, per la durata massima di sei mesi.

Qualora il contratto di lavoro abbia ab origine una durata superiore ai sei mesi e nel termine di sei mesi non interviene una C.O. di cessazione del rapporto di lavoro, si procederà alla decadenza dallo stato di disoccupazione, a far data dall'inizio del rapporto di lavoro. Laddove, invece, intervenga una C.O. di cessazione entro il termine di sei mesi, per il periodo di durata del rapporto interviene la sospensione dello stato di disoccupazione e la durata della disoccupazione ricomincia a decorrere da tale termine.

La nota del MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 chiarisce che sia l'anzianità di disoccupazione

sia i periodi di sospensione vadano calcolati in giorni effettivi di calendario.

La perdita dello stato di disoccupazione per i titolari di rapporti di lavoro da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione non comporta la perdita all'eventuale diritto all'ammortizzatore sociale o all'iscrizione alle liste della L.68/1999; anche i lavoratori iscritti alla lista della mobilità ex L.223/1991 mantengono l'iscrizione, pur perdendo lo stato di disoccupazione, laddove l'attività lavorativa svolta lo consenta.

Il loro accesso ai servizi per l'impiego è comunque garantito così come esplicitamente indicato dalla Circolare 34/2015 in riferimento ai soggetti di cui al c. 7 dell'art. 19; la loro ammissione a misure di politica attiva destinate ai target di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 150/2015, non è al momento consentita.

Al c. 7, dell'art 19, il D.Lgs. n. 150/2015 prevede che allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa e norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla "condizione di non occupazione". La Circolare MLPS n. 34/2015 chiarisce che la condizione di non occupazione fa riferimento alle persone che non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavano un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. Tale limite è pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800. Tale dichiarazione va resa dall'utente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 all'Amministrazione interessata – e non al CPI che in tal caso non rilascia alcuna documentazione - fermi restando gli idonei controlli che le amministrazioni sono tenute ad effettuare, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni. Con nota n. 5090 del 04/04/2016 il MLPS invita le Regioni ad intervenire presso le ASL regionali al fine di garantire tutele ed informazioni uniformi a tutti i cittadini in merito a di quanto previsto dal c. 7 dell'art. 19 D.Lgs. n. 150/2015.

Lo stato di disoccupazione può essere considerato come requisito per la partecipazione a specifici programmi di inserimento lavorativo o concorrere alla definizione del requisito di partecipazione da verificare al momento della registrazione al Programma e al momento dell'inizio del servizio o della misura di politica attiva. La Circolare n. 34/2015 chiarisce che "a nulla, invece, rileverà se la condizione di disoccupazione sia stata perduta in momenti intermedi tra la registrazione e l'inizio del servizio o della misura di politica attiva".

L'assegno di ricollocazione di cui all'art. 23, del D.Lgs. n. 150/2015 sarà riconosciuto, con le modalità definite dall'ANPAL, solo ai disoccupati percettori della NASPI, la cui durata di disoccupazione ecceda i quattro mesi.

Ai fini dell'accesso ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro, tuttavia, lo stato di disoccupazione rappresenta un elemento di priorità ma non un requisito esclusivo. La Circolare n. 34/2015 chiarisce che oltre ai soggetti espressamente individuati dall'art. 18, del D.Lgs. n. 150/2015 (disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in

costanza di rapporto di lavoro e a rischio disoccupazione), in un'ottica di servizio nei confronti degli utenti, un'assistenza nella ricerca di occupazione e nell'orientamento verso percorsi di riqualificazione, va effettuata anche nei confronti di tutti i lavoratori che la richiedano, perché impegnati in attività lavorative non a tempo pieno, o scarsamente remunerative, o non confacenti al proprio livello professionale o semplicemente perché alla ricerca di una occupazione più confacente alle proprie aspettative.

Al fine di erogare i servizi del lavoro anche a tali soggetti, il SIUL sarà aggiornato prevedendo un patto di servizio personalizzato da sottoscrivere loro dedicato che, pur non impattando sullo stato di disoccupazione, delinea il percorso di politica attiva concordato con l'utente che ne ha fatto richiesta. Anche all'interno del SIUL verranno censiti con un particolare status che li distingue dalla normale classificazione degli occupati.

L'art. 20, del D.Lgs. n. 150/2015 prevede che allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori disoccupati contattano i Centri per l'impiego (CPI) entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di immediata disponibilità, periodo ridotto a 15 giorni se trattasi di percettori di NASPI, DIS-COLL e indennità di mobilità, per la profilazione e la stipula di un patto di servizio personalizzato.

Lo stesso articolo prevede che sia il sistema regionale a determinare le modalità di contatto; al tal fine viene reso disponibile il portale "lavoro per te" nel quale viene data la possibilità di fissare un appuntamento con il CPI prescelto ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato. In mancanza, sono convocati dai CPI, entro il termine stabilito dall'art. 2, c. 1, del D.Lgs. n. 150/2015.

Nelle more della definizione del Decreto Ministeriale previsto dall'art. 2, c. 1, del D.Lgs. n. 150/2015 il CPI provvede ad una convocazione con modalità semplificata (mail, sms, etc) entro 30 giorni dall'ultimo giorno utile per l'attivazione dal parte del lavoratore disoccupato che ha rilasciato la DID.

L'appuntamento per il disoccupato beneficiario di prestazioni di sostegno al reddito deve essere garantito comunque entro 60 giorni dal rilascio della DID; in caso diverso il disoccupato ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramite posta elettronica, le credenziali personalizzate per l'accesso diretto alla procedura telematica di profilazione predisposta dall'ANPAL al fine di ottenere l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23.

Il patto di servizio personalizzato fino ad ulteriori indicazioni del MLPS o dell'ANPAL è quello attualmente presente nel SIUL, opportunamente adeguato ai sensi delle novità normative, solamente i soggetti che hanno sottoscritto un patto di servizio personalizzato, quale conferma dello stato di disoccupazione, possono accedere ai servizi e alle politiche del lavoro rivolte ai disoccupati.

Così come previsto dal D.Lgs. n. 150/2015 il patto di servizio personalizzato da parte dei soggetti percettori di NASPI, ASDI, DIS-COLL e indennità di mobilità, va sottoscritto presso il CPI di domicilio come specificato dalla Circolare MLPS n. 34, mentre gli altri utenti possono scegliere il CPI a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza (articolo 11, c.

1, lett. c), del D.Lgs. n. 150/2015) stante il principio secondo cui i servizi e le misure di politica attiva del lavoro sono disponibili a tutti i residenti sul territorio nazionale.

Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità, secondo una procedura automatizzata predisposta dall'ANPAL. La classe di profilazione è aggiornata automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attività di servizio.

Il patto di servizio deve contenere anche gli elementi previsti ai commi 2 e 3, dell'art. 20, del D.Lgs. n. 150/2015:

- a) l'individuazione di un responsabile delle attività;
- b) la definizione del profilo personale di occupabilità secondo le modalità tecniche predisposte dall'ANPAL;
- c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi;
- d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;
- e) le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività.

Nel Patto di servizio deve essere acquisita la disponibilità:

- a) alla partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
- b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
- c) accettazione di congrue offerte di lavoro.

Il Patto di servizio personalizzato prevede quindi per il disoccupato/inoccupato firmatario verifiche periodiche con i servizi competenti aventi diversa frequenza a seconda della distanza del mercato del lavoro e dell'essere o meno beneficiario di strumenti di sostegno al reddito; fino a diverse indicazioni ministeriali o dell'ANPAL, anche ai fini di conferma del proprio status, in ogni modo tali verifiche hanno cadenza almeno annuale.

Tali verifiche avvengono mediante colloquio nel quale si provvede all'aggiornamento del proprio patto di servizio; per i soggetti non beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, per i quali il patto di servizio non prevede ulteriori colloqui in presenza, avendo già definito un percorso, la conferma del proprio status può avvenire per via telematica, mediante i servizi resi disponibili dalla Regione.



Nel caso di soggetti non beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, sino a diverse indicazioni ministeriali o dell'ANPAL:

- la mancata presentazione all'appuntamento per la stipula del Patto di servizio personalizzato, sia se fissato direttamente sia se a seguito di convocazione da parte del CPI, senza giustificato motivo, comporta mancata conferma della DID e la chiusura della stessa.
- la mancata presentazione agli appuntamenti per le verifiche previste dal Patto di servizio personalizzato, senza giustificato motivo, determina, la chiusura del patto stesso e la decadenza dalla DID;
- la mancata accettazione di offerta di lavoro congrua senza giustificato motivo, determina, la chiusura del patto stesso e la decadenza dalla DID.

Nel caso dei beneficiari di strumenti di sostegno al reddito - siano essi in condizione di disoccupazione o in costanza di rapporto di lavoro con sospensione o riduzione dell'attività lavorativa superiore al 50% nell'arco di dodici mesi – il patto di servizio tiene conto di quanto previsto dagli artt. 21 – 26, del DLgs. 150/2015 e smi; il cui mancato rispetto determina dapprima le decurtazioni progressive dell'ammortizzatore percepito, così come espressamente previsto dagli artt. 21 e 22, e successivamente la perdita dell'ammortizzatore percepito e, là dove previsto, dello stato di disoccupazione, con conseguente chiusura del patto di servizio personalizzato.

Così come previsto dall'art. 21 c. 7 let. d) del Dlgs 150/2015, come modificata dal DLgs 185/2016, la mancata accettazione di una offerta di lavoro congrua senza giustificato motivo determina la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione. Nello specifico:

	Prima assenza ingiustificata	Seconda assenza ingiustificata	Terza assenza ingiustificata
Beneficiari di : ASPI, NASPi, DISCOL, Mobilità			
mancata presentazione agli appuntamenti/alle convocazioni per stipula patto; mancata presentazione verifiche contatti e convocazioni di cui al c. 6 art. 21	Decurtazione mensilità ¼	Decurtazione mensilità 1	Decadenza da prestazione e da stato di disoccupazione
Mancata partecipazione a iniziative di orientamento (art. 20, c.3, let. a)	Decurtazione mensilità ¼	Decurtazione mensilità 1	Decadenza da prestazione e da stato di disoccupazione
Mancata partecipazione a iniziative a carattere formativo/ riqualificazione e altre pal e di attivazione (art. 20, c3, let. b) e LSU (art. 26)	Decurtazione mensilità 1	Decadenza da prestazione e da stato di disoccupazione	
mancata accettazione di una offerta di lavoro congrua	Decadenza da prestazione e da stato di disoccupazione		
Beneficiari di : ASDI			
mancata presentazione agli appuntamenti/alle convocazioni per stipula patto;	Decurtazione mensilità (concessione soli	Decurtazione mensilità (concessione soli incrementi per	Decadenza da prestazione e da stato di disoccupazione

	incrementi per carichi familiari)	carichi familiari)	
Mancata partecipazione a iniziative di orientamento (art. 20, c.3, let. a)	Decurtazione 1 mensilità (concessione soli incrementi per carichi familiari)	Decadenza da prestazione e da stato di disoccupazione	
Mancata partecipazione a iniziative a carattere formativo/ riqualificazione e altre pal e di attivazione (art. 20, c3, let. b)	Decadenza da prestazione e da stato di disoccupazione		
mancata accettazione di una offerta di lavoro congrua	Decadenza da prestazione e da stato di disoccupazione		
Beneficiari di: CIGO/ CIGS / fondi solidarietà con riduzione > 50% orario lavoro calcolato in un periodo di 12 mesi			
mancata presentazione agli appuntamenti/alle convocazioni per stipula patto; Mancata partecipazione a iniziative di orientamento (art. 20, c.3, let. a)	Decurtazione ¼ mensilità	Decurtazione 1 mensilità	Decadenza da prestazione
Mancata partecipazione a iniziative a carattere formativo/ riqualificazione e altre pal e di attivazione (art. 20, c3, let. b) e LSU (art. 26)	Decurtazione 1 mensilità	Decadenza da prestazione	

In caso di violazione degli obblighi sopra indicati, il centro per l'impiego adotta le relative sanzioni, inviando pronta comunicazione, per il tramite del sistema informativo unitario di cui all'articolo 13, all'ANPAL ed all'INPS, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebite eventualmente erogate. La mancata adozione dei provvedimenti di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del funzionario responsabile.

In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione prodottasi ai sensi dei commi 7, 8 dell'art. 21 e del comma 4 dell'articolo 23, non è possibile una nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi.

L'art. 25 del DLgs 150/2015 così come modificato dal Dlgs 185/2016 prevede che fino alla definizione dell'offerta di lavoro congrua su proposta dell'ANPAL da parte del MLPS per tutti i soggetti sottoscrittori del patto di servizio personalizzato vale quanto previsto dall'art.4, commi 41 e 42 della L. 92/2012 e smi.

La persona iscritta negli elenchi del collocamento mirato è anch'essa tenuta alla stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'art. 20, del D.Lgs. n. 150/2015.

In merito ai contenuti, la Circolare MLPS n. 34/2015 evidenzia che si dovrà tener conto di quanto annotato nella scheda dal Comitato tecnico, ovvero delle capacità lavorative, delle abilità, delle competenze e delle inclinazioni, nonché della natura e del grado della disabilità. Alla persona iscritta negli elenchi del collocamento mirato risulta applicabile la disciplina prevista dall'art. 21, del D.Lgs. n. 150/2015 recante "rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito". In particolare, quanto alle sanzioni, in luogo dell'art. 10, c. 6, della L. n. 68/1999,

riferito all'indennità di disoccupazione ordinaria, trovano applicazione i commi 7, 8 e 9 dell'art. 21, del D.Lgs. n. 150/2015.

L'art. 23, del D.Lgs. n. 150/2015, relativo all'assegno di ricollocazione spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di un lavoro, è applicabile anche alla persona iscritta negli elenchi del collocamento mirato, con le modalità che saranno definite dall'ANPAL.

La medesima Circolare MLPS n. 34/2015 prevede in merito all'art. 25, del D.Lgs. n. 150/2015, ed in particolare ai principi ivi indicati ai fini della definizione di offerta di lavoro congrua, il posto di lavoro offerto deve essere corrispondente ai requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione.

Con riferimento alle attività di pubblica utilità a beneficio della comunità, resta fermo il principio generale secondo cui al lavoratore con disabilità non può essere chiesto lo svolgimento di una prestazione non compatibile con le sue "minorazioni" (vd. Art. 10, c. 2 della L. n. 68/1999).

Infine, si evidenzia che al fine di garantire livelli essenziali delle prestazioni (LEP) su tutto il territorio nazionale e di rendere meno onerosi gli adempimenti in merito al collocamento mirato da parte dei datori di lavoro, le regioni devono individuare almeno un ufficio, su base territoriale provinciale, deputato agli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti con disabilità. A tal fine si ritiene utile operare per la creazione di una rete stabile con ASL e SAL-Uffici di cittadinanza dei Comuni al fine di garantire l'accesso ai servizi a tale target, e più in generale ai vari soggetti appartenenti alle fasce deboli.

I lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità. Questi sono impegnati nei limiti massimi di orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento. Possono essere utilizzati in lavori di pubblica utilità anche i lavoratori disoccupati, con più di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato; il loro utilizzo non può eccedere l'orario di lavoro di 20 ore settimanali e ad essi compete un importo mensile pari all'assegno sociale riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali ed erogato da INPS.

L'utilizzo di quest'ultimo target è condizionato dall'approvazione da parte di ANPAL dello schema di convenzione quadro da utilizzare per la stipula della convenzione tra Regione e le Amministrazioni di cui all'rt. 1 c. 2 del Dlgs 165/2001 e smi; per i lavoratori percettori, nelle more dell'approvazione di detto schema di convenzione quadro, invece, vale quanto previsto dal Dlgs 468/1997 artt. 7 e 8.

La tavola sottostante riassume l'impatto della nuova normativa sullo stato di disoccupazione.

	Nuova iscrizione	Già iscritto:	Già iscritto:
--	------------------	---------------	---------------

		Rendere la did		Conservazione stato disoccupazione		Sospensione stato disoccupazione	
		Dlgs 181/2000	Dlgs 150/2015	Dlgs 181/2000	Dlgs 150/2015	Dlgs 181/2000	Dlgs 150/2015
Percettori NASpl	Non lavora	SI	SI (a INPS)	SI	SI		
	Lavora reddito < no tax area durata <= 6 mesi	SI	SI (a INPS) ai fini NASpl	SI	NO (Sospeso - mantiene solo indennità)		SI (mantiene indennità)
	Lavora reddito < no tax area durata > 6 mesi	SI	NO (a INPS) ai fini NASpl	SI	NO (mantiene solo indennità)		
	Lavora reddito > no tax area durata <= 6 mesi	NO	NO	NO	NO (sospesa indennità)	SI	SI (sospesa indennità)
	Lavora reddito > no tax area durata > 6 mesi	NO	NO	NO	NO (decade da prestazione)	NO	NO
Disabili	Non lavora	SI	SI	SI	SI		
	Lavora reddito < no tax area durata <= 6 mesi	SI	NO (può iscriversi alla lista L.68/99)	SI	NO (Sospeso - mantiene iscrizione lista L.68/99)		SI (mantiene iscrizione lista L.68/99)
	Lavora reddito < no tax area durata > 6 mesi	SI	NO (può iscriversi alla lista L.68/99)	SI	NO (mantiene iscrizione lista L.68/99)		
	Lavora reddito > no tax area durata <= 6 mesi	NO	NO	NO	NO	SI	SI
	Lavora reddito > no tax area durata > 6 mesi	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Disoccupati/Inoccupati privi di impiego non percettori e non iscritti alle liste di cui alla L. n. 68/1999	Non lavora	SI	SI	SI	SI		
	Lavora reddito < no tax area durata <= 6 mesi	SI	NO	SI	NO		SI
	Lavora reddito < no tax area durata > 6 mesi	SI	NO	SI	NO		NO
	Lavora reddito > no tax area durata <= 6 mesi	NO	NO	NO	NO	SI	SI
	Lavora reddito > no tax area durata > 6 mesi	NO	NO	NO	NO	NO	NO
A rischio di occupazione		NO	SI				